



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Oggetto: Le misure del DL Aiuti quater – Decreto Legge 18.11.2022, n.176**

Un nuovo decreto a sostegno di imprese e lavoratori per fronteggiare l'aumento del costo dell'energia è stato pubblicato in gazzetta ufficiale; si illustrano di seguito le disposizioni di diretto interesse per il settore.

**Ambiente – Proroga agevolazioni per imprese energivore (art.1)** – È stata disposta un'ulteriore proroga per il mese di dicembre 2022 delle agevolazioni già attualmente previste fino a novembre 2022 a favore delle imprese a più alto consumo energetico. In particolare:

- per le imprese energivore (quelle che in base al DM MISE 21.12.2017 consumano almeno 1 GWh/anno e il cui rapporto tra costo dell'energia utilizzata e valore aggiunto –cd VAL– deve essere almeno pari al 20 per cento) è riconosciuto per il mese di dicembre 2022 un credito d'imposta pari al 40 per cento dei costi sostenuti per l'energia a condizione che l'incremento dei costi energetici sia stato superiore al 30 per cento confrontando il terzo trimestre 2022 con il terzo trimestre 2019;
- per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kwh, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, è riconosciuto per il mese di dicembre 2022 un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel suddetto periodo a condizione che l'incremento del prezzo dell'energia sia stato superiore al 30 per cento confrontando il terzo trimestre 2022 con il terzo trimestre 2019.

Come è noto, i suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili solo in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR e sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le imprese che possono beneficiare dei suddetti contributi dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 una comunicazione con l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (ciò varrà anche per le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 di cui al DL Aiuti ter – art.1 del DL n.144/2022 convertito in L.n.175/2022 – per le quali il termine dell'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate era stato previsto al 16 febbraio 2023) e potranno utilizzare in compensazione i crediti d'imposta entro il 30 giugno 2023 (questo termine varrà anche per i crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 per i quali il termine di utilizzo in compensazione era stato in precedenza stabilito al 31 marzo 2023 in virtù del suddetto DL Aiuti ter).

Ugualmente è stato disposto che anche i crediti d'imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal DL Aiuti bis (art.6 del DL n.115/2022 convertito in L.n.142/2022) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022).

**Autotrasporto – Proroga riduzione accise carburanti (art.2)** – È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la riduzione di 25 centesimi al litro del prezzo di acquisto alla pompa di benzina, gasolio e GPL attraverso la riduzione dell'accisa e l'azzeramento dell'accisa e la riduzione delle aliquote IVA dal 22 al 5 per cento sul GPL usato come carburante (in precedenza le suddette misure erano state previste fino al 18 novembre); contestualmente è stata prorogata fino al medesimo termine del 31 dicembre la sospensione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio professionale; pertanto continuerà a non essere consentito fino a quella data l'ordinario recupero delle accise sotto forma di credito d'imposta per i veicoli per trasporto di merci di peso superiore a 7,5 tonnellate e di categoria ecologica Euro 5 e superiori.



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Tributi – Agevolazioni alle imprese italiane per il caro bollette** (art.3 c.1-7) – In alternativa al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art.1 del decreto in oggetto, è stato disposto che le imprese con utenze collocate in Italia possano richiedere la rateizzazione delle bollette relative ai consumi di energia elettrica e gas naturale per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 per la parte eccedente l'importo medio contabilizzato a parità di consumo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2021; il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* adotterà entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in oggetto un provvedimento nel quale saranno definite le modalità di richiesta dell'agevolazione; entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il fornitore dei servizi ha il compito di proporre un piano di rateizzazione in cui siano indicati gli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse applicato che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza e la ripartizione delle rate mensili (minimo 12 e massimo 36); qualora non vengano saldate due rate anche non consecutive gli aderenti al piano della rateizzazione decadranno dal beneficio e dovranno pagare l'intero importo residuo dovuto in un'unica soluzione.

**Garanzie SACE** (art.3 c.9) – Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, è stata prorogata al 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) la concessione di garanzie da parte di SACE Spa a banche, istituzioni finanziarie e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese danneggiate dal conflitto russo-ucraino e dalle sanzioni adottate nei confronti della Russia (DL n.50/2022).

**Tributi – Misure fiscali per il welfare aziendale** (art.3 c.10) – È stato previsto che limitatamente al periodo di imposta 2022 sia incrementato a 3.000 euro (in precedenza 600 euro) il tetto di esenzione dei *fringe benefit* aziendali che non concorrono a formare il reddito (beni ceduti, servizi prestati nonché somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti); come è noto, in virtù del DL Aiuti-bis (art.12 del DL n.115/2022 convertito in L.n.142/2022) tali misure comprendono anche le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.

**Autotrasporto – Fondo per il sostegno al settore** (art.7) – È stato specificato che gli 85 milioni di euro stanziati per l'anno 2022 a sostegno del settore dell'autotrasporto merci (facenti parte, come è noto, della complessiva autorizzazione di spesa pari a 100 milioni di euro di cui al *DL Aiuti ter* – art.14 del DL n.144/2022, provvedimento attualmente in fase di conversione in Parlamento) debbano essere destinati esclusivamente alle imprese che svolgono l'attività con veicoli di massa superiore a 7,5 tonn iscritte all'Albo Autotrasportatori aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

**RIF. 199 – 2022**

